

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E SPESA N. 1 DEL 7 /1/2022
La Responsabile dell'Unità Territoriale ACI Livorno

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per il servizio di sorveglianza non armata presso gli sportelli PRA per il periodo dal 1/1/2022 AL 31/3/2022.

CIG: ZBD306C2FB

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 165/2001 ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art. 2, c. 2bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021, redatto ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019;

VISTO il provvedimento con il quale il Direttore Centrale dr.ssa Alessandra Zinno, ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Unità

Territoriale ACI di Livorno;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;

VISTA la determinazione n. 3811 del 16 dicembre 2021, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2022 ha stabilito in € 40.000,00, e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, implementato e modificato con il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazione del DL 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTA la determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 – Linee Guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, adottato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9 e 10 relativi alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure amministrativo – contabili” dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare , l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con Regolamenti della U.E. 1828/2019 del 30 ottobre 2019, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fissando in € 214.000,00 esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione e rinnovo del contratto;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'art. 31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, che stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto,

anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art. 36, comma 1 e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed attualmente aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché dal Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1, 5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dal comma 130 dell'art. 1, comma 494 della Legge n. 145/2018 che prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla somma di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero attraverso altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art. 36 comma 6, ultimo inciso del Codice, per lo svolgimento delle procedure di affidamento sotto soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi del CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, sul quale si può acquistare

con ordine diretto (ODA), richiesta di offerta (RdO) e trattativa diretta;

RITENUTO rispondente ai principi di semplificazione, tempestività, efficacia e dell'azione amministrativa fare ricorso alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a per l'affidamento del servizio in argomento, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di cui all'art. 36 comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 26/4/2020, 17/5/2020, 11/6/2020, 14/7/2020, 7/8/2020, 7/9/2020, 13/10/2020, 18/10/2020, 24/10/2020, 3/11/2020, 3/12/2020, 18/12/2020 e seguenti;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

VISTE le Direttive, dal n. 1 al n. 13 del Segretario Generale dell'Ente che hanno recepito le suddette disposizioni in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e la conseguente progressiva riapertura fisica in sicurezza degli uffici dell'Ente, con vigenza delle suddette disposizioni fino alla data del 31 marzo 2022, salvo aggiornamenti in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento;

VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro;

VALUTATO necessario un servizio di vigilanza non armata, con misurazione della temperatura corporea e controllo, a partire dal 1/02/2022, del possesso del green pass da parte dell'utenza effettuato da una guardia giurata all'ingresso dello sportello PRA per i giorni previsti nella contrattazione decentrata di terzo livello (variabili a seconda della colorazione della zona);

VALUTATA la necessità di continuare ad usufruire di un servizio di sorveglianza, precedentemente affidato (in seguito ad indagine di mercato per addivenire all'individuazione del contraente da selezionare in base al criterio del prezzo più basso) alla ditta WORSP SECURITY GROUP srl UNIPERSONALE per un importo orario di € 12,50 più IVA per un periodo di tre mesi a partire dal primo gennaio 2022 e termine il 31 marzo 2022;

ATTESO che permangono le condizioni previste dalla vigente normativa per il ricorso al libero mercato, fermo restando il riferimento ai parametri di qualità e prezzo desumibili dalla suddetta Convenzione e riguardanti analoghi servizi;

CONSIDERATE le ragioni di sicurezza imposte dall'attuale situazione epidemiologica che impongono un servizio di sorveglianza presso gli sportelli del P.R.A.;

TENUTO CONTO dell'affidabilità della ditta, della qualità del servizio prestato e della necessità di assicurare un ingresso contingentato degli utenti onde garantire la massima sicurezza ad utenti e dipendenti del PRA in ragione del protrarsi della situazione emergenziale legata alla pandemia in atto;

PRESO ATTO che nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolte in conformità al paragrafo 4.3 (requisiti generali speciali) delle Linee Guida ANAC n. 4, la ditta risulta:

- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;

RITENUTO che l'affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' ACI; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente; il D. Lgs. n. 50/2016; la Legge n. 205/2017; la Linea Guida n. 4 dell' ANAC; l'art. 1 della Legge n. 135/2012 (spending review); l'art. 7 della Legge n. 94/2012 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 7 maggio n. 52)

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

si proroga il servizio di vigilanza non armata presso l'U.T. di Livorno – ingresso sportello PRA – alla ditta WORSP SECURITY GROUP s.r.l. Unipersonale con sede a Campiglia Marittima (LI) – via Gobetti 5 – fraz. Venturina Terme verso il corrispettivo di 2.737,50 euro più IVA dal 1/01/2022 sino al 31/03/2022, periodo necessario per l'espletamento di nuova procedura sul ME.PA.

Il suddetto importo verrà contabilizzato sul conto di costo 410718002 (Spese di sorveglianza e reception) a valere sul budget di gestione assegnato per l'anno 2022 all'Ufficio Territoriale ACI di Livorno, quale unità organizzativa gestore n. 4461- CdR n. 4460.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, in conformità alla normativa vigente.

Si dà atto, infine, che il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare.

La Responsabile dell'Unità Territoriale
ACI Livorno
Anna Maria Loiacono